

COMUNE DI PAVIA

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Sommario

PARTE PRIMA	5
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,.....	5
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	5
Articolo 1	5
Oggetto del regolamento	5
Articolo 2	5
Concessioni e autorizzazioni	5
Articolo 3	6
Occupazioni d’urgenza	6
Articolo 4	7
Pubblicità che non necessita di autorizzazione	7
Articolo 5	7
Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni	7
Articolo 6	8
Norme di riferimento	8
Articolo 7	8
Occupazioni e messaggi pubblicitari non consentiti	8
Articolo 8	9
Avvio del procedimento amministrativo	9
Articolo 9	9
Termine per la definizione del procedimento amministrativo	9
Articolo 10	10
Istruttoria	10
Articolo 11	10
Conclusione del procedimento	10
Articolo 12	11
Rilascio della concessione o autorizzazione	11
Articolo 13	11
Deposito cauzionale	11
Articolo 14	12
Contenuto ed efficacia del provvedimento	12
Articolo 15	12
Principali obblighi del concessionario	12
Articolo 16	13
Revoca e modifica. Rinuncia	13
Articolo 17	14
Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	14
Articolo 18	14
Dichiarazione di decadenza	14
Articolo 19	15
Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	15
Articolo 20	15
Subentro	15
Articolo 21	16
Rinnovo e proroga	16
Articolo 22	16
Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	16

PARTE SECONDA.....	17
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	17
Articolo 23	17
Oggetto del canone	17
Articolo 24	17
Ambito di applicazione del canone	17
Articolo 25	18
Soggetto passivo	18
Articolo 26	18
Soggetto attivo	18
Articolo 27	19
Criteri per la graduazione e determinazione del canone	19
Articolo 28	19
Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	19
Articolo 29	20
Modalità di applicazione del canone	20
Articolo 30	21
Modalità di determinazione del canone in base alla zona	21
Articolo 31	21
Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità	21
Articolo 32	23
Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	23
Articolo 33	24
Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità	24
Articolo 34	24
Esenzioni	24
Articolo 35	25
Dichiarazione e versamento del canone	25
Articolo 36	26
Rimborsi e Compensazioni	26
PARTE TERZA	28
CANONE DOVUTO PER I MERCATI.....	28
Articolo 37	28
 Mercati e fiere	28
Articolo 38	28
Criteri di determinazione del canone	28
Articolo 39	29
Versamento del canone	29
Articolo 40	29
Subentro, cessazione, rimborso	29
PARTE QUARTA	30
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	30
Articolo 41	30
Gestione del servizio	30
Articolo 42	30
Impianti di proprietà del Comune. Superfici	30
Articolo 43	31
Canone sul servizio affissioni	31
Articolo 44	31
Tariffe e maggiorazioni	31
Articolo 45	31

Riduzione del canone	31
Articolo 46	32
Esenzioni dal canone	32
Articolo 47	32
Modalità per il servizio affissioni	32
Articolo 48	33
Vigilanza	33
Articolo 49	33
Norme transitorie	33
ALLEGATO 1	35
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	35
ALLEGATO 2	43
AREE DI MAGGIOR IMPORTANZA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE ALLA PUBBLICITA'	43
ALLEGATO 3	50
ALLEGATO 4 – ELENCO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	51

PARTE PRIMA

**PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'art. 1, commi da 817 a 836 della legge 27/12/2019, n. 160, regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Pavia, nonché l'applicazione del canone corrispondente.
2. Esso, in particolare e a titolo esemplificativo, riguarda la disciplina dell'esercizio delle relative attività nella gestione delle funzioni "Commercio", "Mobilità", "Pubblicità e pubbliche affissioni", "Controlli di polizia locale", "Tributi", o comunque equivalenti.
3. Le disposizioni del Regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi e aree private o appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio o altro diritto di godimento a favore della collettività e alla diffusione di messaggi-pubblicitari che sia percepibile dalle aree stesse o da aree pubbliche.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge.
5. Oltre a ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali che trattano singole e circostanziate materie, in quanto compatibili.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.
2. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle

altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, individuati a norma del Codice della Strada.

3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero comunque gravate da altro diritto di godimento a favore della collettività.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata anche qualora, per legge o per regolamento, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sia esente da canone.
6. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale devono essere comunque comunicate, secondo la disciplina del Regolamento. La comunicazione deve essere presentata anche qualora, per legge o per regolamento, l'occupazione sia esente da canone.
7. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, questa si intende in capo all'ente che amministra il bene.
8. Si applicano le disposizioni del Regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (e/o nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per la vendita di stampa quotidiana e periodica su area pubblica, si rimanda integralmente al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 3

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di necessità e urgenza per evitare danni a persone o cose, e/o per ragioni di sicurezza, si può procedere a occupare il suolo pubblico in assenza di atto autorizzativo, dandone immediata comunicazione, con procedura semplificata (anche via email o PEC), al Comune.
2. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successive all'avvenuta occupazione; alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
3. L'ufficio competente provvede a comunicare l'eventuale importo del canone da versare; entro le 48 ore dalla presentazione della domanda di concessione, l'interessato ha l'obbligo di trasmettere ricevuta del pagamento.
4. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità e urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva, con gli effetti sanzionatori previsti dal presente Regolamento e l'obbligo immediato di sgombero.

5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 4

Pubblicità che non necessita di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine, vetrofanie temporanee (es. promozioni per svendite e simili);
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della Strada (d. lgs. 30/04/1992, n. 285, d. lgs 10/09/1993, n. 360) e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (d.p.r. 16/12/1992, n. 495) e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
2. Nei casi di cui al comma precedente, deve essere presentata una comunicazione al gestore del canone, prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria, affinché provveda al conteggio degli importi dovuti.
3. Copia del versamento, se dovuto, deve essere conservato nel luogo di occupazione per essere esibito agli addetti al controllo unitamente alla ricevuta di pagamento.

Articolo 5

Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo le norme vigenti o l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. L'ufficio competente, in quanto titolare della relativa funzione secondo gli atti di macro-organizzazione, provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria e organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare all'istruttoria. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri o la approvazione del provvedimento finale del procedimento.
3. I procedimenti si svolgono nelle modalità previste dalle leggi o dai regolamenti, anche in modalità telematica o con strumenti analoghi; è assicurato un sistema di archiviazione delle istanze e dei procedimenti, eventualmente anche in modalità informatica.

Articolo 6

Norme di riferimento

1. La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. La stesura o la revisione del Piano generale degli impianti si uniformano ai seguenti criteri:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto del contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale e estetico;
 - c) il piano dovrà considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare e armonizzarsi alle norme del Codice della Strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, nonché ai regolamenti comunali.

Articolo 7

Occupazioni e messaggi pubblicitari non consentiti

1. Sono in ogni caso vietate le occupazioni in contrasto con il decoro cittadino o per l'esercizio di attività non consentite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Sono vietate le occupazioni per iniziative che possano, anche indirettamente, implicare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e di identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.
3. Su tutto il territorio comunale è vietata la propaganda pubblicitaria in qualunque forma, diretta o indiretta, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo. Sono esclusi dal divieto i concorsi a premi, indetti ai sensi del d.p.r. 26/10/2001, n. 430, le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile o promossi da ETS (Enti del Terzo Settore) a norma dell'art. 4 e seguenti del d.lgs. 03/07/2017, n. 117, e regolarmente iscritti al RUNTS. Ai fini della presente disposizione, si intende quale forma di propaganda pubblicitaria indiretta anche l'esposizione presso le sedi di operatori di giochi d'azzardo di cartelli o avvisi volti a rendere pubbliche le vincite realizzate. Chi trasgredisce al presente divieto è soggetto a sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 in caso di violazione dei regolamenti comunali. I

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono destinati a finanziare progetti riguardanti iniziative finalizzate alla prevenzione della ludopatia.

Articolo 8

Avvio del procedimento amministrativo

1. Ferma restando la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al d.p.r. 07/09/2010, n. 160, il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune, anche in modalità telematica, utilizzando la modulistica appositamente elaborate dall'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (c.d. autocertificazioni).
3. Ai proprietari di negozi posti a fronte delle aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta al primo richiedente in ordine di arrivo dell'istanza.
4. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al SUAP, unicamente in modalità telematica, attraverso il portale di cui all'articolo 1, comma 1, lett. k) del d.p.r. 07/09/2010, n. 160, la procedura telematica individua i contenuti obbligatori in relazione alla particolare tipologia di diffusione pubblicitaria di cui si chiede autorizzazione.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica, e presentata ai sensi del comma precedente.

Articolo 9

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Fatta salva la competenza del SUAP, l'attivazione della Conferenza di servizi di cui alla legge 07/8/1990, n. 241, o diversi termini deliberati con provvedimento di Giunta Comunale, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 45 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 10

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e a un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prescritta, il responsabile formula al SUAP, per i procedimenti dallo stesso avviati, ovvero all'interessato, negli altri casi, una richiesta di integrazione in unica soluzione, assicurandone la completezza.
3. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di cui al periodo precedente. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio; i termini cominciano nuovamente a decorrere dallo stesso giorno.
5. In caso di presentazione di istanza irregolare i termini sono invece interrotti, a seguito di idonea motivata comunicazione, con le modalità di cui al precedente comma 2. Il richiedente deve provvedere entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'archiviazione della stessa. L'intero termine decorrere nuovamente dall'avvenuta regolarizzazione.

Articolo 11

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di motivato diniego delle stesse, garantendo, in questo caso, il preavviso di rigetto nelle forme di legge.
2. Nel caso in cui il procedimento sia stato avviato dal SUAP, tale atto dovrà essere trasmesso allo stesso.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste.

Articolo 12

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è sempre subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, delle spese di istruttoria ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio, secondo le prescrizioni del successivo articolo del Regolamento;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del Regolamento.
2. Il responsabile del provvedimento di autorizzazione o concessione, in presenza di morosità per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria nega il provvedimento, fatto salvo il caso in cui il richiedente paghi l'insoluto ovvero aderisca a un piano di rateazione debitamente assistito da garanzia e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano.
3. L'ufficio competente emette il provvedimento finale dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.

Articolo 13

Deposito cauzionale

1. Le occupazioni di suolo che possono arrecare danni alle strutture pubbliche (con manufatti, lavori edili, chioschi ecc.) sono subordinate al versamento di una cauzione a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.
2. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, anche dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Articolo 14

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione contiene, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione.
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale.
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata.
 - d) gli obblighi del concessionario.
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria contiene, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo Regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro o della notifica, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 15

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione, nonché le disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, salvo che non ne richieda modifica nei modi e nei termini indicati per il rilascio di autorizzazioni o concessioni.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.

4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto a utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e a esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'amministrazione può provvedere al rilascio a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 16

Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso proporzionale del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del Regolamento. Anche in relazione alla durata della sospensione, è dovuto un rimborso proporzionale.
3. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederanno in danno gli uffici comunali, con addebito delle relative spese alla parte inadempiente. Allo scopo, l'Amministrazione comunale fa uso della normativa in materia di tutela possessoria dei beni pubblici.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
5. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

6. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto alla restituzione del canone.

Articolo 17

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. La decadenza è pronunciata anche nel caso di mancato pagamento di pregressi insoluti.
3. L'ufficio comunale competente alla liquidazione e riscossione del canone, o gestore esterno del servizio, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
4. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

Articolo 18

Dichiarazione di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione;
 - c) violazione di norme di legge o di regolamenti in materia;
 - d) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - e) il mancato ritiro del provvedimento di concessione o autorizzazione negli stessi termini di cui alla lettera precedente;
 - f) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio del provvedimento;
 - g) in caso di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, la mancata installazione entro 1 mese dal rilascio dell'atto, salvo che sia diversamente richiesto ed accordato contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

2. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente. Allo scopo, l'Amministrazione comunale fa uso della normativa in materia di tutela possessoria dei beni pubblici.

Articolo 19

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 20

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la sub-concessione a terzi, la cessione o il trasferimento, a eccezione delle concessioni di passo carrabile.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato a attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda nelle modalità di cui al Regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 21

Rinnovo e proroga

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga.
2. La domanda di rinnovo o di proroga deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo o la proroga della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 22

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. Il concessionario del servizio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. Il concessionario provvede alla registrazione e gestione come sopra indicato, anche per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del Regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune a altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 23

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato o a indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività.
2. Sono oggetto del canone anche le occupazioni di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui alla Parte Terza del Regolamento.

Articolo 24

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del Codice della strada.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
5. Non si applica il canone alle occupazioni realizzate con balconi, verande e *bow-windows* e alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Non applica il canone alla diffusione di messaggi pubblicitari con superfici

inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 25

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 26

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 della fonte legale di regolazione.
3. In caso di gestione diretta l'Amministrazione comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 27

Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Pavia ha una popolazione residente al 31/12/2019 di 73.390 persone.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate con delibera consiliare;
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati, o lineari, con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 28

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del Regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 4, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 29

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 del Regolamento, le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in ragione della loro dimensione individuale: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici autonomamente imponibili devono essere arrotondate singolarmente.
2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è misurata separatamente. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
8. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta Comunale.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato, per giornata, per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
11. Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, in entrambi i casi, per ciascuna giornata.

Articolo 30

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone alle occupazioni di suolo, il territorio comunale è suddiviso in 4 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell' ALLEGATO 1.
2. Ai fini dell'applicazione del canone alla pubblicità, sono individuate le aree di cui all'ALLEGATO 2, in relazione alla loro importanza e al maggior beneficio economico traibile.
3. In ragione delle zone del territorio comunale come sopra definite, sono applicabili le maggiorazioni o le riduzioni di cui all'ALLEGATO 3a e 3b.

Articolo 31

Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità

1. In ragione della tipologia di occupazione di suolo pubblico e diffusione pubblicitaria, si applicano le maggiorazioni o le riduzioni di seguito previste.
2. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal Regolamento sono cumulabili; le riduzioni sono cumulabili per la determinazione del canone di occupazione
3. Si applicano le seguenti maggiorazioni
 - a) 100% per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b) la pubblicità di superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 comporta una maggiorazione del 50%; se la superficie è superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%;
4. Si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) con riferimento alle sole occupazioni temporanee, si applicano le seguenti riduzioni, in ragione della durata delle stesse: 20% se superiore a 15 giorni, 50% se superiore a 30 giorni. Qualora l'occupazione sia ricorrente, si applica una ulteriore riduzione del 50%;
 - b) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - c) alle occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la riduzione dell'80% del canone

dovuto sull'intera area, anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale, purché la superficie destinata alla medesima non sia prevalente, e quindi sia escluso il carattere commerciale della manifestazione;

- d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % fino a 100 metri quadrati, del 25 % per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati; alla pubblicità si applica la riduzione del 50%; le occupazioni temporanee sono ridotte dell'80%;
- e) le occupazioni relative all'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
- f) per le occupazioni temporanee con cantieri di lavoro, ai fini della posa o della manutenzione di condutture, cavi, impianti e simili, destinati all'esercizio e alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici esercizi, si applica la riduzione del 50%;
- g) le occupazioni relative alle "aree di rispetto" antistanti gli accessi ai passi carrabili sono ridotte del 50%;
- h) la Giunta Comunale può concedere riduzioni del canone fino a al massimo del 50% per i titolari di pubblici esercizi, attività commerciali ed artigianali, in regola con i pregressi versamenti, qualora essi si trovino in aree interessate da lavori pubblici di durata superiore a 3 mesi, per il solo periodo di effettiva limitazione dell'accessibilità dell'area per effetto del cantiere.
- i) per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi, anche verdi, finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale, per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse", si applica una riduzione dell'80% del canone relativamente all'intera area, anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.
- j) per le occupazioni temporanee di promozione economica, finalizzate a produrre ricadute positive sul territorio pavese e sulle attività imprenditoriali che su questo insistono, per le quali la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse", si applica una riduzione del 50% del canone sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale.
- k) è facoltà dell'Amministrazione prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con Enti o soggetti terzi, ovvero di contratti di sponsorizzazione, finalizzati alla promozione di specifici interessi culturali, sociali, ambientali, sportivi, la riduzione fino all' 80% del canone.

5. In particolari circostanze quali, ad esempio, calamità naturali o di emergenza

sanitaria, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni specifiche.

Articolo 32

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 4 del Regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi determinano l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 30%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a);
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada;
3. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
4. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della legge 27/12/2019, n. 160. La notifica dell'avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle

somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 33

Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 20,00 ed un massimo di € 500,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dal Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al Regolamento.
3. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al comma 1, si procede a riscossione coattiva, secondo le leggi vigenti.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
7. I costi di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 34

Esenzioni

1. Oltre a quanto espressamente previsto dalle leggi vigenti, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni con passi carrabili;
 - b) le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purché prive di messaggi pubblicitari;
 - c) le occupazioni per manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché la superficie occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - d) le occupazioni e pubblicità realizzate da ETS (enti del Terzo Settore) a norma

dell'art. 4 e seguenti del d.lgs. 03/07/2017, n. 117, regolarmente iscritti al RUNTS.

- e) le occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche, a condizione che le stesse godano dei benefici previsti dal Testo unico del cinema e successive modifiche ed integrazioni, per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione. L'esenzione si applica altresì quando le riprese rappresentino, attraverso una "dichiarazione d'interesse" della Giunta, un'opportunità di promozione turistica della città, diffondendo immagini inequivocabili del territorio comunale.
- f) La collocazione di cartelli pubblicitari su aree comunali destinate a verde pubblico, da parte di soggetti privati che provvedono all'allestimento e gestione / manutenzione del verde mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione
- g) La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto suo, per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché apposta non più di due volte, e se ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadro;
- h) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.

Articolo 35

Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4 del Regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la

frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo, con scadenza 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12. La prima rata deve essere versata al rilascio dell'autorizzazione, la rateizzazione può poi proseguire alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni.
6. Con provvedimento di Giunta Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità per far fronte a particolari situazioni quali, ad esempio, calamità naturali o emergenza sanitaria, possono essere deliberate scadenze diverse.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
8. L'importo minimo della tassa da versare è di € 2,00.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico nella misura e con le modalità di cui all'art. 1, comma 831, legge 27/12/2019, n. 160.
10. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma precedente sono soggetti al canone nella misura e con le modalità di cui all'art. 1, comma 831-*bis*, legge 27/12/2019, n. 160.

Articolo 36

Rimborsi e Compensazioni

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro novanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi conteggiati al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 2,00.
5. È ammessa la compensazione fra crediti e debiti, anche con riferimento a diversi anni solari di riferimento.

6. Per avvalersi della compensazione, è necessario presentare apposita istanza; la compensazione è subordinata a provvedimento di accoglimento da parte del soggetto gestore del canone.

PARTE TERZA
CANONE DOVUTO PER I MERCATI

Articolo 37
 Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette alle prescrizioni contenute nel Regolamento del Commercio al Dettaglio su aree Pubbliche
2. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
3. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma, si applicano la disciplina e le tariffe della parte Prima e Seconda del Regolamento.
4. La tariffa per la determinazione del canone dovuto è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione ed alla durata della stessa, e può essere definita in relazione a fasce orarie.
5. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale. Qualora non deliberate espressamente, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 38
Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa deliberate.
L'importo del canone dovuto per le occupazioni temporanee si determina applicando la tariffa oraria alla superficie occupata, in relazione all'orario effettivo, fino a un massimo di 9 ore. Alle occupazioni di durata superiore a 9 ore si applica la tariffa giornaliera.
Alle occupazioni soggette a tariffa giornaliera si applica una riduzione del 60%.
2. Ai fini del calcolo del canone, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1 e 3.
3. Alle occupazioni soggette a tariffa giornaliera si applica una riduzione del 60%.
4. Per le occupazioni ricorrenti, realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali titolari di

posto fisso, è ridotta del 40%.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, la tariffa è aumentata del 25%.
6. Non si applicano altre riduzioni, maggiorazioni o esenzioni previste nel Regolamento.
7. Qualora si verificassero particolari situazioni di necessità, quali calamità naturali o epidemie, con provvedimento di Giunta Comunale possono essere disposte riduzioni o agevolazioni tariffarie.

Articolo 39

Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore o pari a euro 250,00. Per importi superiori, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo aventi scadenza il 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12. Per le occupazioni che hanno inizio nel corso dell'anno, la prima rata deve essere versata al rilascio dell'autorizzazione, la rateizzazione può poi proseguire alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
2. Con provvedimento di Giunta Comunale, nei casi di cui al comma 6, articolo 38 possono essere fissate diverse scadenze.
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 40

Subentro, cessazione, rimborso

1. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
2. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
3. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore, o nei casi di versamento eccedente o non dovuto, secondo quanto prescritto all'articolo 36.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 41

Gestione del servizio

1. Con decorrenza dallo 01/12/2021 il Canone Unico di cui al Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 42

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di 55 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni, soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, è allegato al Regolamento, ALLEGATO 4.

Tale superficie è ripartita come segue:

- a) impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale, culturale, di volontariato, di servizio civile, di partecipazione (vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici, escluso le affissioni elettorali, nonché quelle di natura culturale, di volontariato, di servizio civile, di partecipazione), per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui al comma precedente;
- b) impianti destinati alle affissioni prive di rilevanza economica (vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare), per un quantitativo pari al 12% della superficie complessiva di cui al comma 1;
- c) impianti destinati alle affissioni commerciali (vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti private),

per un quantitativo pari al 68% della superficie complessiva di cui al comma 1.

Articolo 43

Canone sul servizio affissioni

1. Il canone per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
4. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale. Qualora non deliberate espressamente, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 44

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. La stessa maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
2. Per superfici superiori a un metro quadrato, è dovuta la maggiorazione del 25%.
3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
4. Le affissioni commerciali nella zona 2 di cui all'ALLEGATO 2 sono maggiorate del 120%.

Articolo 45

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- e) gli annunci mortuari.

Articolo 46

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 47

Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto; - aggiunto
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
12. L'importo minimo dei versamenti è fissato in 2 euro; il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.

Articolo 48

Vigilanza

1. Il gestore del servizio, e la Polizia Locale, esercitano il controllo sulla corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati a eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale defisso verrà distrutto.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dagli articoli 32 e 33.

Articolo 49

Norme transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore dallo 01/01/2021, salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1.
2. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria *ratione materiae*. I richiami e le citazioni di norme

contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Alle occupazioni e alle pubblicità iniziate nel 2020 e non ancora concluse alla data dello 01/01/2021 continuano ad applicarsi i regolamenti e le tariffe precedenti, sino a scadenza. In caso di richiesta di proroga o rinnovo, si applicano le disposizioni del Regolamento.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati nelle seguenti quattro categorie.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

CATEGORIA 1

V.	ADA NEGRI	V.	MASSACRA
V.	ALBERTINI	VL .	MATTEOTTI
V.	ALBOINO	C.	MAZZINI
V.	ALCIATO	V.	MENOCCHIO
V.	AMADEO	V.	MENTANA
V.	ANFITEATRO	V.	MIANI
PT.	ARDUINO	PL.	MINERVA
VL.	ARGONNE	V.	MONTESANTO
V.	ARIBERTO PT.AZZANI	V.	MONTI
V.	ARNABOLDI GAZZANIGA	V.	MORAZZONE
V .	AZZARIO	V.	MOROSI
V.	BALLADA VL .BATTISTI	PZ.	MUNICIPIO
V.	BALLERINI	V.	MUTO DELL'ACCIA AL COL
V.	BECCARIA PT.BERENGARIO	VL .	NECCHI
V.	BELLI	VC.	NOVARIA
V.	BERNARDINO DA FELTRE.	VL .	OBERDAN
V.	BERNARDINO DE CONTI	V.	PALESTRO
V.	BIZZONI	L.	PANIZZA
VL.	BLIGNY	V.	PAOLO DIACONO
V.	BOEZIO	V.	PARATICI
V.	BONETTA	V.	PARODI
V.	BORDONI PZ.BORROMEO	V.	PEDOTTI
PZ.	BORGO CALVENZANO	V.	PERELLI
V.	BOSSI	VC.	PERTUSATI
V.	BOSSOLAR0	V.	PESSANI
PZ.	BOTTA ADORNO	PZ.	PETRARCA
ve .	BOTTA BARTOLOMEO	PL.	PONTE TICINO
VC .	BOTTIGELLA	V.	PORTA CALCINARA
V.	BRUGNATELLI	V.	PORTA DAMIANI
C.	CAIROLI	PL.	PORTA GARIBALDI
PL.	CAIROLI	ve.	PORTA LAUDENSE
V.	CALATAFIMI	V.	PORTA MARICA
V.	CALCHI	V.	PORTA NUOVA
V.	CAMPARI	PL.	PORTA NUOVA
V.	CAPSONI	V.	PORTA PALACENSE
V.	CARDANO	PT.	PORTA PALACENSE
C.	CARLO ALBERTO	V.	PORTA PERTUSI
PZ.	CARMINE	V.	PORTA SALARA
ve.	CARONA PZ.CASTELLO	ve.	PORTA STOPPA
V.	CARPANELLI	V.	PUSTERLA

VC.	CASTIGLIONI	ve.	QUATTRO MARIE
V.	CAVAGNA SANGIULIANI	V.	REGINA ADELAIDE
PZ.	CAVAGNERIA	VC	REGISOLE
V.	CAVALLOTTI	V.	REGNO ITALICO
C.	CAVOUR	V.	RESSI
V.	CITTADELLA	V.	RIBOLDI
V.	COMI	V.	ROBOLINI
V.	CORRIDONI	V.	ROMA
V.	COSSA	V.	ROMAGNOSI
·V.	CRAVOS	V.	ROTARI
V.	CREMONA FRATELLI	VC.	ROVELECCA
VL.	DAMIANO CHIESA	V.	RUSCONI
PZ.	DANTE	V.	S.MARIA ALLE .PERTICHE
V.	DARSENA	PZ.	S.PIETRO IN CIEL D'ORO
V.	DE CANISTRIS	V.	SACCHI
V.	DEGLI ARIANI	V.	SACCO
ve .	DEGLI ERULI	V.	SAN CARLO
VOLT.	DEGLI ISIMBARDI	VC.	SAN COLOMBANO
V.	DEI MOLINI	ve.	SAN DALMAZIO
V.	DEL CARMINE	VC .	SAN DONNINO
V.	DEL COMUNE	V.	SAN FELICE
PZ.	DEL LINO	V.	SAN FERMO
VC.	DEL SENATORE	ve .	SAN GIORGIO
V.	DEL TEATRO	V.	SAN GIOVANNI AL FONTE
VC.	DEL TORRIONE	V.	SAN GIOVANNI IN BORGO
PZ.	DEL TRIBUNALE	VC.	SAN GREGORIO
PZ.	DELLA POSTA	ve .	SAN MARCELLO
V.	DELLA ROCCHETTA	VC.	SAN MARINO
PZ.	DELLA VITTORIA	V.	SAN MARTINO
V.	DELLA ZECCA	PZ.	SAN MICHELE
V.	DIGIONE	V.	SAN MICHELE
V.	DOMENICO DA CATALOGNA	VC.	SAN MICHELE
VC.	DUNGALLO	VC .	SAN NICOLO'DEL VERZARO
PZ.	DUOMO	VC.	SAN PANTALEONE
PZ.	EMANUELE FILIBERTO	VC.	SAN PRIMO
V.	FARUFFINI	PZ.	SAN PRIMO
V.	FERRERI	ve.	SAN SEBASTIANO
V.	FILZI	PZ.	SAN TEODORO
V.	FORO MAGNO	V.	SAN ZENO
V.	FOSCOLO	PT.	SANNAZZARO
V.	FRANCHI MAGGI	V.	SANT 'AGATA
V.	FRANK	V.	SANT'AGOSTINO
V.	GALLIANO	V.	SANTA CLARA
V.	GAMBINI	V.	SANTA MARGHERITA
PZ.	GARAVAGLIA	V.	SANT'ENNODIO
C.	GARIBALDI	V.	SANT'EPIFANIO
V.	GATTI	V.	SANT'INVENZIO
PZ.	GHISLIERI	V.	SANT'ULDERICO
v-.	GILARDELLI	VL .	SARDEGNA
V.	GIOVANNI DA FERRERA	VL.	SAURO
V.	GOLDONI	ve .	SCALDASOLE
VL .	GORIZIA	V.	SCANNINI
V.	GRIZIOTTI	V .	SCARPA
PZ.	GUICCIARDI	V.	SCOPOLI

V. GUIDI
 PZ. ITALIA
 V. LANFRANCO
 V. LANGOSCO
 PZ. LEONARDO DA VINCI
 VL. LIBERTA'
 V. LIGURI
 V. LIUTPRANDO
 V. LONGOBARDI
 V. LOTARIO
 V. LUIGI PORTA
 V. LUINO
 V. LUNGA
 viale LUNGOTICINO SFORZA
 viale LUNGOTICINO VISCONTI
 V. MAESTRI COMACINI
 V. MAFFI
 V. MALASPINA
 V. MANTOVANI
 GALLERIA MANZONI
 C. MANZONI
 V. MAROZZI FRATELLI
 V. MASCHERONI
 V. MASPES

V. SPALLANZANI
 PL. STAZIONE STRADA NUOVA
 VC. STILICONE
 V. TEODOLINDA
 V. TEODORICO
 V. TERENCE
 VC. TOSI
 ve. TRE RE
 V. TRIESTE
 V. UBINI (PRIVATA)
 V. VALLA
 V. VARESE
 V. VIDARI
 V. VILLA GLORI
 VL. VITTORIO EMANUELE II
 V. VOLTA
 V. VOLTURNO
 VL. XI FEBBRAIO
 V. XX SETTEMBRE
 PZ. XXIV MAGGIO

CATEGORIA 2

V. ACERBI
 V. ALBANI
 V. ALT
 V. ALZAIA
 V. AMBROGIO DA FOSSANO
 V. AMORETTI
 V. ANDREOLI
 V. ARIOSTO
 V. ASELLI
 V. ASSI SAN PAOLO
 V. BANDELLO
 V. BARDOTTI
 V. BARGIGLIA
 V. BELBELLO
 V. BELCREDI
 V. BELLONI (PRIVATA)
 V. BELTRAMI
 V. BERNARDO DA PAVIA
 V. BERTANI
 V. BERZOLARI
 V. BIANCHI TOMMASO
 V. BIGNAMI
 V. BIXIO
 V. BOCCACCIO
 V. BONA DI SAVOIA
 V. BORDA
 V. BORDONCINA

VL. GOLGI
 V. GORINI
 V. GRASSI
 V. GROSSI
 V. GUIDO DA VIGEVANO
 V. INDIPENDENZA
 V. INGRAO
 V. LAMBRI
 V. LANZANI
 V. LINGIARDI
 V. LOMBROSO
 V. LOMONACO
 V. LOVATI
 VL. LUDOVICO IL MORO
 V. MAESTRI
 V. MAGGI F.L.
 V. MAIOCCHI
 V. MAMELI
 V. MANARA
 V. MARABELLI
 V. MARCONI
 V. MICHIS
 V. MILAZZO
 V. MONTEBELLO DELLA BATT
 VL. MONTEGRAPPA
 V. MONTINI
 V. MORUZZI

V.	BORGOGNONI	V.	MUZIO
V.	BORRONI	V.	NASCIMBENE
V.	BRAMBILLA	V.	NEGRI ADELCHI
V.	BREVENTANO	V.	NOCCA
V.	BRIGATA PAVIA	V.	NOE'
V.	BRUSAIOLI	V.	NOVATI
V.	BUZIO	V.	OLEVANO
PZ.	CADUTI DEL LAVORO	V.	OLIVELLI
V.	CAGNONI	V.	ORSI
V.	CANDIO	V.	PARCO VECCHIO
V.	CANTIERI BENASSI	VL.	PARTIGIANI
V.	CANTIERI SPADA	V.	PETTENGHI
VL.	CANTON TICINO	V.	POMA
V.	CANTONI	V.	PONTE DI PIETRA
V.	CARATI	V.	PORRO
V.	CARCANO	V.	RADLINSKI
ST.	CASCINA SPELTA	V.	RASORI
V.	CASE BASSE SAN VITFORE	V.	REALE
V.	CASE BASSE TORRETTA	VL.	REPUBBLICA
V.	CASTELLI (PRIVATA)	VL.	RESISTENZA
PZ.	CASTIGLIONI	V.	REZIA
V.	CATTANEO	V.	RISMONDO
V.	CAVALLINI	V.	RIVIERA
V.	CAZZAMALI	V.	ROBECCHI BRICHETTI
V.	CERISE	V.	ROLLA
V.	CIAPESSONI	V.	ROMANO
V.	CIGNOLI	V.	ROSSELLI FRATELLI
V.	COLESINO	V.	ROSSI
V.	COLOMBO	V.	S.MARIA DI CARAVAGGIO
V.	CORNIENTI	V.	SALAROLI
V.	CORRENTI	V.	SAN GIOVANNI BOSCO
V.	CORTI	V.	SAN GIOVANNINO
V.	COZZI	PL.	SAN GIUSEPPE
V.	CUZIO	V.	SAN GIUSEPPE
V.	DE BARACHIS	V.	SAN PAOLO
V.	DE MOTIS	V.	SAN PIETRO IN VERZOLO
V.	DE ROSSI BERNARDINO	V.	SANTO SPIRITO
V.	DECEMBRIO	V.	SARA
RONDO'	DEI LONGOBARDI	V.	SAVOIA
V.	DEI MILLE	V.	SAVOLDI
V.	DEL GIUDICE	V.	SCARAMUZZA
V.	DEPRETIS	V.	SETTI
V.	DONDI	VL.	SICILIA
V.	DONEGANI	V.	SIMONETTA
V.	DOSSI	V.	SORIGA
V.	EREDI FARINA	V.	SPELTA
PL.	EUROPA	V.	STAFFORINI
V.	FACCIOLI (PRIVATA)	V.	SUARDI
V.	FACIOLI	V.	TAEGIO
V.	FERRARI DA GRADO	V.	TARAMELLI
V.	FERRINI	V.	TASSO
V.	FIorentINI	V.	TERENZI
V.	FLARER	V.	TICINELLO
V.	FOLLA DI SOPRA	V.	TORRETTA

V. FOLLA DI SOTTO
 V. FOLPERTI
 V. FOPPA
 V. FORLAJNI
 V. FRISI
 V. FUSI
 V. GAFFURIO
 PL. GAFFURIO
 V. GERLA
 PL. GHINAGLIA
 V. GHISONI
 V. GIACONO FRANCHI
 V. GIASONE DEL MAINO
 V. GOBETTI

V. TORTI
 V. TRECOURT
 V. UGO DA GAMBOLO'
 V. VACCARI
 V. VENERONI
 VL. VENEZIA
 V. VERDI
 V. VERRI
 V. VILLA JEMOLI
 V. VITTADINI
 PL. VOLONTARI DEL SANGUE

CATEGORIA 3

V. ABRUZZO
 ST. ACQUANEGRA
 V. ACQUI
 V. ADDA
 PZ. ADDOBBAT I
 V. ADIGE
 V. ALDINI
 V. ALESSANDRIA
 V. ALLENDE
 PZ. ALLORIO
 V. AMALFI
 V. AMATI
 V. AMENDOLA
 V. ANGELINI CESARE
 V. APPENNINI
 V. ASCHERI
 V. ASTI
 V. BALDO DEGLI UBALDI
 V. BALDRIGHI
 V. BARIOLA
 V. BARONI
 V. BASILICATA
 V. BASSI
 V. BASSINI
 ST. BELLINGERA
 V. BERETTA
 V. BERGAMO
 V. BIANCA MARIA VISCONTI
 V. BIANCHI CARLO
 V. BOBBIO
 V. BOGGIONI
 V. BOLOGNA
 V. BOLZANO
 V. BONFANTE
 V. BOTTINI (PRIVATA)
 V. BRALLO
 V. BRAMANTE

V. MADONNINA
 V. MAESTRI DEL LAVORO
 V. MAGANI
 V. MAGENTA
 V. MALAGUGINI
 V. MANTOVA
 V. MARANGONI
 V. MARCHE
 V. MARCHESI
 V. MARTINETTI
 V. MASCHERPA
 ST. MEZZANA
 V. MICHELE DA ZERBO
 V. MINCIO
 V. MIRABELLO
 V. MOIRAGHI
 V. MOLINO TRE MOLE
 V. MONFERRATO
 V. MONTEBOLONE
 V. MONTEFIASCONE
 V. MONTEMAINO
 V. MONTEMARTINI
 V. MORTARA
 V. MOSSI
 V. MUSSINI .
 V. NENNI PIETRO
 V. NEPOTE
 V. NOVARA
 V. OGLIO
 V. OLTREPO'
 V. ORIONE
 ST. ORTAGLIA OSPEDALE
 V. PADOVA
 ST. PAIOLA
 V. PAMPURI
 V. PASINO
 V. PASTRENGO

V.	BRENTA	V.	PAVESI
V.	BRESCIA	V.	PECCHIO
V.	BRIANZA	V.	PENICE
V.	BRIOSCO	V.	PENSA
V.	BRONI	ST.	PERSA
V.	BRUSONI	V.	PIAVE
V.	BUOZZI	V.	PICCHIONI FRATELLI
ST.	BUSCA	V.	PIEMONTE
ST.	CA' DEI RATTI	V.	PIERMARINI
V.	CA'BELLA	V.	PINEROLO
V.	CADORE	V.	PIZZOCARO
V.	CALABRIA	ST.	POLIGOGNA
V.	CAMBIAGIO FRASSINELLI	V.	POLLAIOLI
V.	CAMPANIA	V.	PONTE VECCHIO
V.	CANEVARI	V.	PONZIO
V.	CAPPELLA	V.	PRELINI
V.	CAPRI	V.	PUGLIE
V.	CASTEGGIO	V.	RAGAZZI DEL 99
V.	CERVETERI	V.	RAMAZZOTTI
V.	CERVI FRATELLI	V.	RAMPOLDI
V.	CEVA	V.	RAVENNA
V.	CHIOZZO	V.	RAZZINI
V.	CIVIDALE	V.	RIDELLA
V.	COLORNI	V.	ROMAGNA
V.	COMO	V.	ROMERO
V.	CORALLI	ST.	ROSIO
VL.	CREMONA	V.	SABBIONE
PL.	CROSIONE	V.	SALIMBENI
V.	CUNEO	V.	SALUZZO
PL.	D'ACQUISTO	PZ.	SAN BERNARDO
V.	DE GASPERI ALCIDE	V.	SAN LANFRANCO
V.	DEI MANTEAZZA	V.	SCALA
V.	DEL COLOMBARONE	V.	SCAPOLLA
ST.	DEL SICCOMARIO	V.	SCARENZIO
V.	DELL'ACQUA	V.	SEZIA
V.	DENTICI	V.	SOLARI
V.	DOLCEBUONO	V.	SOLFERINO ST.SORA
V.	DON GNOCCHI CARLO	V.	SONDRIO
V.	DON MINZONI	V.	STRADA ENRICO
V.	DON VANZINI	V.	STRADELLA
V.	DORA	V.	STURZO
V.	ELBA	V.	TALINI
V.	EMILIA	V.	TAMBURINI
V.	ERRERA	V.	TANSINI
V.	FASOLO	V.	TAVAZZANI
V.	FENOGLIO	V.	TESSA
V.	FERRARA	V.	TESTA
V.	FERRATA ADOLFO	PL.	TEVERE
V.	FIORONI	V.	TIBALDI ETTORE
V.	FIRENZE	V.	TIBALDI PELLEGRINO
V.	FONDRINI .	V.	TOGLIATTI
V.	FRANCANA	ST.	TORCHIETTO (PRIVATA)
V.	FRIULI	V.	TORELLO DA STRADA
ST.	FUBINA	V.	TORINO

V. GAMBARANA
 ST. GARDONA
 V. GENOVA
 V. GIANANI FAUSTINO
 V. GIARDINI
 V. GIULIETTI
 V. GRAGNANI
 V. GRAMSCI
 V. GRANDI
 V. GRAVELLONE
 V. GRIFFINI
 V. GRUMELLO
 V. GUALLA
 V. GUFFANTI
 V. ISCHIA
 V. ISONZO
 V. JACOPO DA COZZO
 V. LABRIOLA
 V. LARDIRAGO ST.LEONA
 V. LAZIO
 V. LESIMA
 V. LIGURIA VL.LODI
 V. LOATTI
 V. LOEW
 V. LOMBARDIA
 V. LOMELLINA
 V. LUCANIA
 V. LUNIGIANA
 V. MACIACHINI CARLO

ST. TORRE DEL GALLO
 V. TORTONA
 V. TOSCANA
 V. TRENTO
 V. TREVES
 V. TREVISO
 V. TRINCHERA
 V. TURATI
 V. UDINE ST.VALBONA
 V. UMBRIA
 V. VALLONE
 V. VERCELLI
 V. VERNAVOLA
 V. VERONA
 V. VICENZA
 V. VIGENTINA
 V. VIGEVANO
 V. VIGNAZZA
 V. VILLA ELEONORA
 V. VILLA SERAFINA
 V. VIVAI
 V. VOGHERA
 V. ZANACHI
 V. ZANELLA
 V. XXV APRILE

CATEGORIA 4
 V. ABBiateGRASSO
 V. ALBONESI
 ST. BELLARIA
 ST. BELVEDERE ST.BOSCO
 ST. BOMPIUMAZZO
 ST. BOSCO GRANDE
 ST. BOSCONI
 ST. CA' DE BAY
 ST. CA' DELLA TERRA
 ST. CAMPEGGI (PRIVATA)
 ST. CANARAZZO
 ST. CANAROLO
 ST. CANDIANA
 ST. CANTONE TRE MIGLIA
 ST. CANTUGNO
 ST. CASCINA FORESTA
 ST. CASCINA GIULIA
 ST. CASCINA LIVELLO
 ST. CASCINA VITTORIA
 ST. CASCINAZZA
 ST. CASE NUOVE CANONICI
 ST. CASINO

ST. MAESTA'
 ST. MARZANA
 L. MATTEI
 ST. MOLINAZZO
 V. MONTEBELLINO
 ST. MORA
 V. MOTTA
 ST. ONTANI
 ST. PAGANINA
 ST. PELIZZERA
 ST. PRADO
 V. QUAGLINO
 ST. RIZZA
 ST. ROTTINO NUOVO
 ST. ROTTINO VECCHIO
 ST. ROTTONE
 ST. SCAGLIONA
 V. SCARPONE
 ST. STANGA VERDE
 ST. STAT .dei GIOVI
 ST. STEFANINI
 V. TANGENZIALE EST
 ST. TRAVACCONI

V. CASSININO
VL. CERTOSA
ST. COLOMBARA
ST. COLOMBARONE MALASPINA
ST. COLOMBARONE MAROZZI
ST. CORNAIANO
ST. COSTA CAROLIANA
V. DON ALBERTARIO
V. FOSSARMATO
ST. GRIGIA

V. TROVAMALA
ST. VELA
ST. VIGNE DI FOSSARMATO
ST. VIGNE DI MIRABELLO
ST. VIGNOLO
ST. VILLALUNGA
ST. VIMANONE

ALLEGATO 2

AREE DI MAGGIOR IMPORTANZA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE ALLA PUBBLICITA'

Ai fini dell'applicazione del canone, per l'esposizione di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in due categorie.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

L'elenco delle strade, vie o piazze in zona 2 è di seguito riportato. Tutto quanto non ricompreso in tale elenco si intende in zona 1.

A

Via	Abruzzo	Via	Appennini
Largo	Accademia Degli Affidati	Via	Arduino
VIA	Acerbi	Viale	Argonne
Via	Albani	Via	Ariberto
Via	Alboino	Via	Arnaboldi
Via	Alciato	Via	Aselli
Via	Alzaia (solo a sud del ponte sul naviglio di via ghisoni)	Piazza	Azzani
Via	Ambrogio Da Fossano	Via	Azzario

B

Via	Ballada	Via	Boezio
Via	Ballerini	Via	Bona Di Savoia
Via	Bandella	Via	Bonetta
Via	Bargiggia	Via	Bordoni
Via	Bassi	Piazza	Borgo Calvenzano
Via	Bassini	Via	Borgognoni
Via	Battisti	Via	Bossi
Via	Beccaria	Via	Bossolaro
Via	Belbello	Piazza	Botta Adorno
Via	Belli	Piazza	Botta
Via	Belloni Negri	Via	Bottigella
Via	Benassi Cantieri	Via	Brallo
Piazza	Berengario	Via	Bramante
Via	Bernardino Da Feltre	Via	Brambilla
Via	Bernardino De' Conti	Via	Breventano
Via	Bernardino De' Rossi	Via	Brianza
Via	Bernardo Da Pavia	Via	Brugnatelli

Via	Bianchi	Via	Brusaioli
Viale	Bligny	Via	Buzio
C			
Via	Cadore	Via	Cavallini
Corso	Cairoli	Via	Cavallotti
Via	Calabria	Corso	Cavour
Via	Calatafimi	Viale	Certosa
Via	Calchi	Via	Chiesa
Via	Campania	Via	Cignoli
Via	Campari	Via	Colesino
Via	Canton Ticino	Piazza	Collegio Borromeo
Via	Capri	Piazza	Collegio Cairoli
Via	Capsoni	Piazza	Collegio Ghislieri
Via	Carati	Via	Comi
Via	Cardano	Via	Comune
Corso	Carlo Alberto	Via	Coralli
Via e Piazza	Carmine	Via	Correnti
Vicolo	Carona ,	Via	Corridoni
Via	Carpanelli	Via	Cassa
Via	Cassala	Via	Cozzi
Piazza	Castello	Via	Cravos
Via	Castigliani	Via	Cremona Fratelli
Via	Cattaneo Carlo	Viale	Cremona
Via	Cavagna S. Giuliani	Piazzale	Crosione
Piazza	Cavagneria	Via	Cuzio Fratelli
D			
Via	Da Catalogna	Piazza	Italia
Via	Da Ferrara	Piazza	Della Rosa

Piazza	Dante	Via	Del Muto
Via	Darsena	Piazza	Del Sale
Via	De Canistris	Via	Diacono
Via	De Gasperi	Via	Digione
Via	Degli Ariani	Vicolo	Di Porta Stoppa
Via	Dei Liguri	Via	Dondi
Via	Dei Molini	Vicolo	Dungallo
Viale e Piazza	Della Libertà	Piazza	Duomo

E

Via	Elba
Piazza	Emanuele Filiberto
Via	Emilia

F

Via	Farina Eredi	Via	Folla Di Sopra
Via	Faruffini	Via	Folla Di Sotto
Via	Fasolo	Via	Folperti
Piazzetta	Ferreri	Via	Foro Magno
Via	Ferrini	Via	Foscolo
Via	Filzi	Via	Franchi Maggi
Via	Flarer	Via	Frank
		Via	Friuli

G

Via e Piazza	Gaffurio	Via	Giulietti
Via	Galliano	Via	Goldoni
Via	Gambarana (una porzione)	Viale e Piazzale	Golgi
Via	Gambini	Viale	Gorizia
Piazza	Garavaglia	Via	Gragnani
Corso	Garibaldi	Via	Gramsci
Via	Gatti	Via	Grassi
Piazzale	Ghinaglia	Via	Guicciardi
Via	Ghisoni	Via	Guidi
Viale	Gilardelli		

I

Viale Indipendenza

Via Ischia

Via Isonzo

Piazza Italia

Via Isimbardi

L

Via Lambri

Via Langosco

Via Lanfranco

Via Laudense

Via Lazio

Piazza Leonardo Da Vinci

Via Liguria

Piazza Del Lino

Viale Lodi

Via Lombardia

Via Lombroso

Via Lomellina

Via Longobardi

Via Lotario

Via Lavati

Via Lucania

Via Ludovico Il Moro

Via Luigi Porta

Via Luino

Via Lunga

Viale Lungoticino Sforza

Viale Lungoticino Visconti

Via Lunigiana

M

Via Maestri Comacini

Via Maffi

Via Malaspina

Via Mameli

Via Mantovani

Corso Manzoni

Via Marche

Via e
Piazza Marconi

Via Marozzi

Via Mascheroni

Via Maspes

Via Massacra

Viale Matteotti

Corso Mazzini

Via Menocchio

Via Mentana

Mercato Coperto

Via Miani

Via Milazzo

Via Dei Mille

Piazzale Minerva

Via Mirabello

Via Monferrato

Via. Monte Santo

Viale Montegrappa

Via Morazzone

Piazzetta Morosi

Via Moruzzi

Piazza Municipio

N

Viale Necchi

Via Negri

Via Novati

Via Nenni

O

Via Oberdan
Via Oglio
Via Olevano
Via Oltrepò
Via Omodeo

P

Via Palestro	Via Pollak
Via Panizza	Via Ponte Di Pietra
Via Paratici	Via Ponte Ticino
Via Parco Vecchio	Via Ponte Vecchio
Via Parodi	Via Ponzio
Viale Partigiani	Via Porta Calcinara
Via Pastrengo	Via Porta Damiani
Via Pedotti	Via Porta Garibaldi
Via Perelli	Via Porta Marica
Via Pertusati	Via e Piazzale Porta Nuova
Via Pessani	Via Porta Palacense
Piazza Petrarca	Via Porta Pertusi
Via Pettenghi	Via Porta Salara
Via Piave	Piazza Posta
Via Piemonte	Via Puglie
Via Piermarini	Via Pusterla

R

Via Regina Adelaide	Via Robecchi Bricchetti
Via Regno Italico	Via Robolini
Viale Repubblica	Via Rocchetta
Viale Resistenza	Via Roma
Via Ressi	Via Romagna
Via Rezia	Via Romagnosi
Via Ribaldi	Via Romano
Via Rismondo	Via Romero
Via Riviera	Via Rusconi

S

Via Sacchi	Via S. Primo
Via Sacco	Via S. Sebastiano
Via S. Carlo	Via Sant' Agata
Via S. Clara	Via Sant' Agostino
Via S. Colombano	Via S. M. Delle Pertiche
Via S. Dalmazio	Via Sant'Ennodio

Via	S . Donnino	Via	Sant'Epifanio
Via	S . Felice	Via	Sant' Invenzio
Via	S . Fermo	Piazza	San Teodoro
P.tta	S. Francesco D' Assisi	Via	San Zeno
Vicolo	S. Giorgio	Viale	Sardegna
Via	S. Giovanni Al Fonte	Via	Scaldasole
Via	S. Giovanni Domnarum	Via	Scannini
Via	S. Giovanni in Borgo	Via	Scarpa
Via	S. Giovannino	Via	Scaramuzza
Via e Piazzale	S. Giuseppe	Via	Scopoli
Vicolo	S. Gregorio	Vicolo	Senatore
Via	S. Marcello	Via	Setti
Via	S. Margherita	Viale	Sicilia
Via	S. Marino	Via	Simonetta
Via	S. Martino	Via	Solferino
Via e Piazza	s. Michele	Via	Spallanzani
Via	S. Nazzaro	Piazzale	Stazione
Via	S. Nicolò Del Verzaro	Via	Stilicone
Via	S. Paolo	Corso	Strada Nuova
Via	S. Pietro In Verzola	Via	Suor Luigia Grassi

T

Via	Taegio	Via	Torino
Via	Tasso	Via	Torretta
Via	Teatro	Via	Torrione
Via	Teodolinda	Via	Toscana
Via	Teodorico	Vicolo	Tosi Cardinal Luigi
Via	Terenzio	Via	Trento
Via	Tevere	Vicolo	Tre Re
Via	Ticinello	Piazza	Del Tribunale
		Via	Trieste

U

Via	Umbria
Via	Ubicini

V

Via	Valla	Via	Vigentina
Via	Varese	Via	Villa Glori
Via	Venti Settembre	Piazza	Vittoria
Via	Verri	Via	Vittorio Emanuele
Via	Vidari	Via	Volta
		Via	Volturmo

Z

Via Zecca

Via XI Febbraio

Via XXIV Maggio

ALLEGATO 3

3 a) Ai fini dell'applicazione del canone alle occupazioni, in ragione delle zone del territorio comunale definite nell'ALLEGATO 1, sono applicabili le seguenti riduzioni:

Alle strade o aree appartenenti alla **prima categoria** viene applicata la tariffa deliberata ai sensi dell'articolo 29 comma 9 del Regolamento.

La tariffa per le strade o aree appartenenti alla seconda categoria è ridotta nella misura del **10%** rispetto alla prima.

La tariffa per le strade o aree appartenenti alla terza categoria è ridotta nella misura del **20%** rispetto alla prima.

La tariffa per le strade o aree appartenenti alla quarta categoria è ridotta nella misura del **30%** rispetto alla prima.

3 b) Ai fini dell'applicazione del canone all'esposizione di messaggi pubblicitari, in ragione delle zone del territorio comunale definite nell'ALLEGATO 2, sono applicabili le seguenti maggiorazioni:

Alle strade o aree appartenenti alla **prima categoria** viene applicata la tariffa deliberata ai sensi dell'articolo 29 comma 9 del presente Regolamento.

La tariffa per le strade o aree appartenenti alla seconda categoria è maggiorata nella misura del **120%** rispetto alla prima.

ALLEGATO 4 – ELENCO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione Via	Ubicazione	Formato	Tipo	Destinazione uso	N. Facce	Zona
VIA	ABBIATEGRASSO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ABBIATEGRASSO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ABBIATEGRASSO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ABBIATEGRASSO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	ACERBI EZECHIELE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ACERBI EZECHIELE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ACERBI EZECHIELE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	ACERBI EZECHIELE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ACERBI EZECHIELE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ACERBI EZECHIELE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ACERBI EZECHIELE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ACERBI EZECHIELE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ACERBI EZECHIELE	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
PIAZZALE	AERONAUTICA (dell')	140x100	STENDARDO	commerciale	2	1
VIA	ALT GIOVANNI E BRUNO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	ALT GIOVANNI E BRUNO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	ALZAIA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	ALZAIA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	ALZAIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	ALZAIA	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	ANDREOLI GIORGIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANDREOLI GIORGIO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	1	1
VIA	ANGELINI DON CESARE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ANGELINI DON CESARE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1

VIA	BARIOLA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	BARIOLA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	BASSI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIALE	BATTISTI CESARE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	BATTISTI CESARE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	BERGAMO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	BERGAMO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	BERTANI AGOSTINO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	BERZOLARI LUIGI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	BERZOLARI LUIGI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	BLIGNY	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	BLIGNY	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	BLIGNY	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	BLIGNY	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	BOCCACCIO GIOVANNI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	BONFANTE PIETRO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	BONFANTE PIETRO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	BOTTINI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	BOTTINI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	BOTTINI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	BOTTINI	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	BRESCIA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	BRIANZA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	BRIOSCO (MIRABELLO)	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	CAGNONI EGISTO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	CAGNONI EGISTO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CAGNONI EGISTO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	CAGNONI EGISTO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CAGNONI EGISTO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CAGNONI EGISTO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CAGNONI EGISTO	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1

VIALE	CAMPARI CAMILLO	200X140	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	CAMPARI CAMILLO	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	CAPRI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	CAPRI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	CARATI SIRO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	CARCANO GIOVANNI BATTISTA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	CARCANO GIOVANNI BATTISTA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CARCANO GIOVANNI BATTISTA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CARCANO GIOVANNI BATTISTA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CARCANO GIOVANNI BATTISTA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CARCANO GIOVANNI BATTISTA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
PIAZZA	CASTELLO	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
PIAZZA	CASTELLO	140X100	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	CAVALLINI GASPARE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	CHIOZZO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CIAPESSONI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CIAPESSONI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CIAPESSONI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CIAPESSONI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CIAPESSONI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CIAPESSONI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	CIAPESSONI	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	COLOMBARONE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	COLOMBARONE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	COLOMBARONE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	COLOMBARONE	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	COLOMBO CRISTOFORO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	COLOMBO CRISTOFORO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	COLOMBO CRISTOFORO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1

VIA	COMO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	COMO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	1	1
VIA	COZZI MARIA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	COZZI MARIA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	COZZI MARIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIALE	CREMONA	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	1	2
VIALE	CREMONA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIALE	CREMONA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	CREMONA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	CREMONA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	CREMONA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	CREMONA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
PIAZZA	CROSIONE	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
PIAZZALE	D'ACQUISTO SALVO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
PIAZZALE	D'ACQUISTO SALVO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
PIAZZALE	D'ACQUISTO SALVO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
PIAZZALE	D'ACQUISTO SALVO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
PIAZZALE	D'ACQUISTO SALVO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	DEI MILLE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	DEI MILLE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	DEI MILLE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	DEI MILLE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	DEI MILLE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	DEI MILLE	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	DEI MULINI	140X100	STENDARDO	NECROLOGIO	1	2
VIA	DEI MULINI	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIA	DEI POLLAIOLI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	DONEGANI GUIDO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	DONEGANI GUIDO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	DONEGANI GUIDO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	DONEGANI GUIDO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	DONEGANI GUIDO	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	DON MINZONI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	DON MINZONI	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1

VIA	FASOLO LORENZO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FASOLO LORENZO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FASOLO LORENZO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	FASOLO LORENZO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	FERRARA GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	FERRARA GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FERRARA GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	FERRARA GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FERRARA GIUSEPPE	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	1	1
VIA	FERRATA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	FERRATA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FERRATA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FERRATA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FERRATA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FERRATA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FERRATA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FIorentINI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	FIorentINI	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	FIRENZE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	FLARER FRANCESCO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FLARER FRANCESCO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	FLARER FRANCESCO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FLARER FRANCESCO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FLARER FRANCESCO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	FLARER FRANCESCO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	FRATELLI CERVI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	FRATELLI CERVI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FRATELLI CERVI	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2

VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	FOLPERTI ARDENGO	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	FORLANINI	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	FOSSARMATO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	FOSSARMATO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	FRANCANA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	FRANCANA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	FRANCANA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	FRANCANA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	FRANCANA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	FRANCANA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	FRANCANA	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	GENOVA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GENOVA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GENOVA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	GENOVA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GENOVA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GENOVA	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	GERLA LEONARDO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	GERLA LEONARDO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GERLA LEONARDO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	GERLA LEONARDO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GERLA LEONARDO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GERLA LEONARDO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GERLA LEONARDO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
PIAZZA	GHINAGLIA FERRUCCIO	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	GIANANI (MIRABELLO)	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	GIANANI (MIRABELLO)	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GIANANI (MIRABELLO)	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	1	1
VIA	GILARDELLI	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2

VIA	GILARDELLI	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	GNOCCHI DON	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GNOCCHI DON	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GOBETTI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GOBETTI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIALE	GOLGI CAMILLO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	GOLGI CAMILLO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	GOLGI CAMILLO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	GOLGI CAMILLO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	GOLGI CAMILLO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	GORIZIA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIALE	GORIZIA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	GORIZIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	GORIZIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	GRASSI SUOR LUIGIA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	GRASSI SUOR LUIGIA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	GRASSI SUOR LUIGIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	GRASSI SUOR LUIGIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	GRUMELLO ANTONIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	GRUMELLO ANTONIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	INDIPENDENZA	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	INDIPENDENZA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	INDIPENDENZA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	INGRAO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	INGRAO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	INGRAO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	INGRAO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
PIAZZA	ITALIA	140X100	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
PIAZZA	ITALIA	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
STRADA	LEONA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
STRADA	LEONA	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	1	1
STRADA	LEONA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIALE	LIBERTA'	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2

VIA	LINGIARDI FRATELLI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	LINGIARDI FRATELLI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
PIAZZA	LINO (del)	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	LOVATI TEODORO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	LOVATI TEODORO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	LOVATI TEODORO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	LOVATI TEODORO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	LOVATI TEODORO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	LOVATI TEODORO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	LOVATI TEODORO	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	LOVATI TEODORO	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIALE	LUDOVICO IL MORO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	LUDOVICO IL MORO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	LUDOVICO IL MORO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	LUDOVICO IL MORO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	LUDOVICO IL MORO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	LUDOVICO IL MORO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	LUDOVICO IL MORO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	LUDOVICO IL MORO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	MACIACHINI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	MACIACHINI	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	MAGENTA CARLO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	MANARA LUCIANO MAGGIORE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	MANARA LUCIANO MAGGIORE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	MANARA LUCIANO MAGGIORE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	MANARA LUCIANO MAGGIORE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	MANARA LUCIANO MAGGIORE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	MANARA LUCIANO MAGGIORE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	MANARA LUCIANO MAGGIORE	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
CORSO	MANZONI	140X100	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
CORSO	MANZONI	200X140	TABELLA	NECROLOGIO	1	2

VIA	MARCHESI GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	MARCHESI GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	MARCHESI GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	MARCHESI GIUSEPPE	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	MARCONI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	MARCONI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	MARTINETTI MARIA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	MARTINETTI MARIA	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	MASCHERPA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	MASCHERPA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	MASCHERPA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	MASCHERPA	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	1	1
VIALE	MATTEOTTI	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	MATTEOTTI	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	MATTEOTTI	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIA	MONFERRATO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	MONFERRATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	MONFERRATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	MONFERRATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	MONFERRATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIALE	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1

	BATTAGLIA					
VIA	MONTEBOLONE	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	MONTEBOLONE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
PIAZZETTA	MOROSI GIOVANNI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	MORUZZI GIUSEPPE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	MORUZZI GIUSEPPE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	MORUZZI GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	MONTEGRAPPA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
PIAZZA	MUNICIPIO	140X100	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
PIAZZA	MUNICIPIO	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIALE	NECCHI AMBROGIO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	NEPOTE CORNELIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	NEPOTE CORNELIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	NEPOTE CORNELIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	NOE' GIOVANNI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	NOE' GIOVANNI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
STRADA	NUOVA	140X200	TABELLA	ISTITUZIONALE	1	2
STRADA	NUOVA	140X200	TABELLA	ISTITUZIONALE	1	2
STRADA	NUOVA	140X200	TABELLA	ISTITUZIONALE	1	2
STRADA	NUOVA	140X200	TABELLA	NECROLOGIO	1	2
VIALE	OBERDAN	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	OBERDAN	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2

VIA	OLEVANO UMBERTO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	OLEVANO UMBERTO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
STRADA	PAIOLA (della)	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
STRADA	PAIOLA (della)	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
STRADA	PAIOLA (della)	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
STRADA	PAIOLA (della)	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
STRADA	PAIOLA (della)	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
STRADA	PAIOLA (della)	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
STRADA	PAIOLA (della)	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
STRADA	PAIOLA (della)	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
STRADA	PAIOLA (della)	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	PARCO VECCHIO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	PARCO VECCHIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	PARCO VECCHIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	PARTIGIANI	140X100	STENDARDO	NECROLOGIO	1	2
VIALE	PARTIGIANI	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	PARTIGIANI	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	PARTIGIANI	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	PARTIGIANI	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	PARTIGIANI	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	PARTIGIANI	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	PARTIGIANI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	PARTIGIANI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	PARTIGIANI	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIALE	PARTIGIANI	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIA	PAVESI PIETRO (MIRABELLO)	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	PAVESI PIETRO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1

	(MIRABELLO)					
VIA	PAVESI PIETRO (MIRABELLO)	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	PENSA ANTONIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	PENSA ANTONIO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	PENSA ANTONIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	PENSA ANTONIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	PENSA ANTONIO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	PENSA ANTONIO	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	PIACENZA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	PIACENZA	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	PINEROLO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	PINEROLO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	PINEROLO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	PONTE VECCHIO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIA	PONZIO MARIO	200X140	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	PONZIO MARIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	PONZIO MARIO	140X200	STENDARDO			2
VIA	PONZIO MARIO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
PIAZZALE	PORTA GARIBALDI (DI)	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
PIAZZALE	PORTA GARIBALDI (DI)	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
PIAZZA	POSTA (DELLA)	140X100	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
PIAZZA	POSTA (DELLA)	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIALE	REPUBBLICA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	REPUBBLICA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	REPUBBLICA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	REPUBBLICA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	REPUBBLICA	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	REPUBBLICA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	REPUBBLICA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	REPUBBLICA	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	2
VIALE	RESISTENZA (DELLA)	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	RESISTENZA (DELLA)	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2

VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	600X300	POSTER	COMMERCIALE	1	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	RISMONDO FRANCESCO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	RIVIERA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	RIVIERA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	RIVIERA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	RIVIERA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	RIVIERA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	RIVIERA	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	1	2
VIA	ROBECCHI BRICCHETTI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	ROBECCHI BRICCHETTI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	ROBECCHI BRICCHETTI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ROMANO GIACINTO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ROMANO GIACINTO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	ROMANO GIACINTO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	RUSCONI MAURO	140X100	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	RUSCONI MAURO	140X100	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
PIAZZETTA	SALE (del)	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIA	SALVADOR ALLENDE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	SALVADOR ALLENDE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	SALVADOR ALLENDE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	SALVADOR ALLENDE	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
PIAZZETTA	SAN BERNARDO (MIRABELLO)	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	1	1
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1

VIALE	SAN GIOVANNINO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	SAN GIOVANNINO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	SAN GIOVANNINO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	SAN GIOVANNINO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	SAN LANFRANCO BECCARI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	SAN PAOLO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	SAN PAOLO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	SAN PAOLO	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	1	2
VIA	SAN PIETRO IN VERZOLO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	1	2
VIA	SAN PIETRO IN VERZOLO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	SAN PIETRO IN VERZOLO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	SAN PIETRO IN VERZOLO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIA	SAN PIETRO IN VERZOLO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	2
VIA	SANTA MARIA DA CARAVAGGIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	SANTA MARIA DA CARAVAGGIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	SAVOLDI	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	1	1
VIA	SCALA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	SCALA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	SCALA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	SCALA	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	SCALA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	SCALA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	SCALA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	SCALA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	SCALA	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	1	1
VIA	SCALA	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	SCARAMUZZA GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	SCARAMUZZA GIUSEPPE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2

VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIALE	TARAMELLI TORQUATO	140X100	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	TASSO TORQUATO	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	TASSO TORQUATO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	TASSO TORQUATO	200X140	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIA	TAVAZZANI GIOVANNI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	TAVAZZANI GIOVANNI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	TAVAZZANI GIOVANNI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TAVAZZANI GIOVANNI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TAVAZZANI GIOVANNI	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
PIAZZALE	TEVERE	200X140	STENDARDO	NECROLOGIO	1	2
VIA	TIBALDI ETTORE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TIBALDI ETTORE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TIBALDI ETTORE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	TIBALDI ETTORE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TIBALDI ETTORE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TIBALDI ETTORE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TIBALDI ETTORE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TIBALDI ETTORE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TIBALDI ETTORE	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	TORINO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	TORINO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2

VIA	TREVES CLAUDIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TREVES CLAUDIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TREVES CLAUDIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	TREVES CLAUDIO	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIALE	TRIESTE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIALE	TRIESTE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIALE	TRIESTE	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	TRIESTE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	UNDICI FEBBRAIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	UNDICI FEBBRAIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	UNDICI FEBBRAIO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	UNDICI FEBBRAIO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIA	VENERONI GIOVANNI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VENERONI GIOVANNI	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	VENERONI GIOVANNI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	VENERONI GIOVANNI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VENERONI GIOVANNI	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	1	1
VIA	VENERONI GIOVANNI	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VERDI GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
VIA	VERDI GIUSEPPE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VERDI GIUSEPPE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VERDI GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	1	1
VIA	VERDI GIUSEPPE	140X200	STENDARDO	NECROLOGIO	2	1
VIA	VERONA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VERONA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VERONA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VERONA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VERONA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VERONA	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	VERONA	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIALE	VITTORIO EMANUELE II	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	2
VIALE	VITTORIO EMANUELE II	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	2
VIALE	VITTORIO EMANUELE II	140X100	STENDARDO	NECROLOGIO	1	2
PIAZZALE	VOLONTARI DEL SANGUE	140X200	STENDARDO	ISTITUZIONALE	2	1
PIAZZALE	VOLONTARI DEL SANGUE	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1

VIA	VOLTA ALESSANDRO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	VOLTA ALESSANDRO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	1	2
VIA	ZANELLA SIRO	200X140	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ZANELLA SIRO	140X100	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1
VIA	ZANELLA SIRO	140X200	STENDARDO	COMMERCIALE	2	1